CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI.

TRA

Il **Consiglio Intercorso in Servizio Sociale** (comprensivo del Corso di laurea in Servizio Sociale, della Laurea Specialistica in Ricerca e Programmazione delle politiche sociali e della Laurea magistrale in Sociologia e Politiche sociali) dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Presidente Prof. **AMBROGIO SANTAMBROGIO**, nato a Cesano Maderno (MI) il 21/08/1958, domiciliato ai fini della carica a PERUGIA in Via Elce di Sotto, nel seguito denominato "Soggetto Promotore"

E

	(denomina	izione dell	'Azienda/Ente	ospitante)	(settore	di	attività	
), con sede leg	gale in		n	el prosiegu	o den	ominata	
"Azienda/Ente	ospitante",	C.F./P.IVA		rappr	esentata	dal	Sig	
, in qualità di				nato a				
	domiciliato	per la caric	a iń	<u> </u>	esso la ste	ssa s	ede, via	
				\Rightarrow				
		DDEI	AECCO CHE					

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma stettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
- mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142.
- il D.L. n. 138/2011, all'art. 11 fissa dei nuovi limiti temporali relativi alla durata del tirocinio che da 12 mesi è ridotto a 6 mesi e al periodo intercorrente dal conseguimento della laurea all'iniziodel tirocinio che da 18 mesi è ridotto a 12 mesi;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10) comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva Via Pascoli, 20 – 06123 - Perugia

possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n.196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i sei mesi, (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap) ai sensi dell'art.11 del D.L. n. 138/2011.

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, l'Azienda/Ente ospitante, in accordo con l'Università degli Studi di Perugia, cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

(Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, l'Università degli studi di Perugia nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo all' Università degli studi di Perugia a

fine stage; segnalare al tutore aziendale e all'Università degli Studi di Perugia eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 "Obblighi dei lavoratori", mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta all' Università degli Studi di Perugia, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta all' Università degli Studi di Perugia e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando some numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'Azienda/Ente ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare L'Università degli Studi di Perugia e a trasmetterle la relativa documentazione.

L'Università degli Studi di Perugia si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i luoghi di lavoro nei quali si svolge l'attività, le attrezzature e le strumentazioni utilizzate siano conformi alle previsioni del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inottre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. L.gs n. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, Sezione V – "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), al Titolo I, Capo III, Sezione IV "Formazione, informazione e addestramento" al Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi individuali di protezione".

Art. 6 (Natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta scritta da una delle parti presentata almeno 3 mesi prima della scadenza prevista, con la precisazione che saranno completati i tirocini pratici in corso.

Art. 7 (Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del p. 195.196/03 di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto e della L. 106/2011.

Art. 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione

vigente in materia.

Art. 9 (Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.R.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE Il Presidente del Consiglio Intercorso in Servizio Sociale (Prof. Ambrogio Santambrogio)

AZIENDA/ENTE OSPITANTE Il legale rappresentante

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

Il Consiglio Intercorso in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali della FACOLTA DI SCIENZE POLITICHE dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Presidente pro-tempore Prof. Luciano TOSI, nato ad ORTONA (CH) il 25/11/1946, domidiliato ai fini della carica a PERUGIA, in Via Pascoli, 20, nel seguito denominata "Soggetto Promotore"

E		(setttore di attività), con sede legale	in
	via	nel prosieguo denominata "Azienda/Er	nte
ospitante",	C.F./P.IVA		dal a
	il	domiciliato per la carica presso la stessa sede	

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998) n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenze dirette del sottore reversivo qui il titolo di studio può dere accesso tra cui
- mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142.
- il D.L. n. 138/2011, all'art. 11, fissa dei nuovi limiti temporali relativi alla durata del tirocinio che da 12 mesi è ridotto a 6 mesi e al periodo intercorrente dal conseguimento della laurea all'iniziodel tirocinio che da 18 mesi è ridotto a 12 mesi;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 1

(Oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Perugia in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98, in particolare non possono essere attivati tirocini presso aziende che non hanno dipendenti.

Art. 2

(Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

Il tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge n.196/97, non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro e l'Azienda/Ente non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. La durata del tirocinio non può eccedere i sei mesi, (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap) ai sensi dell'art.11 del D.L. n. 138/2011.

Per ogni tirocinante, inserito nell'Azienda/Ente ospitante in base alla presente Convenzione, l'Azienda/Ente ospitante, in accordo con l'Università degli Studi di Perugia, cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico e del tutore aziendale individuati secondo le modalità stabilite dal successivo art. 3; gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 3

(Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, l'Università degli studi di Perugia nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

L'Azienda/Ente ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Obblighi del tirocinante)

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati; compilare il registro presenze e consegnarlo all' Università degli studi di Perugia

fine stage; segnalare al tutore aziendale e all'Università degli Studi di Perugia eventuali infortuni; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 "Obblighi dei lavoratori", mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta all' Università degli Studi di Perugia, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta all' Università degli Studi di Perugia e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5

(Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO". L'Azienda/Ente ospitante è tenuta inoltre, nel più breve tempo possibile, ad informare L'Università degli Studi di Perugia e a trasmetterle la relativa documentazione.

L'Università degli Studi di Perugia si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i luoghi di lavoro nei quali si svolge l'attività, le attrezzature e le strumentazioni utilizzate siano conformi alle previsioni del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Azienda/Ente ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. L.gs n. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, Sezione V – "Sorveglianza sanitaria" per i casi

eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), al Titolo I, Capo III, Sezione IV Formazione, informazione e addestramento" al Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi individuali di protezione".

Art. 6

(Natura e durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di tre anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Art. 7

(Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs.196/03 di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto e della L. 106/2011.

Art. 8

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Perugia,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE Il Presidente del Consiglio Intercorso in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (Prof. Luciano Tosi)

AZIENDA/ENTE OSPITANTE
Il Legale rappresentante